



COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA

MODIFICA REGOLAMENTO CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.

Nr. Progr. 34

Data 21/06/2012

Seduta Nr. 3

Cod. Ente : 049004

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 17,00 Solita sala delle Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	presenti	assenti
BARBETTI RUGGERO	X	
GELSI ANDREA	X	
CARDELLI LEONARDO	X	
DELLA LUCIA CLAUDIO	X	
PUCCINI GABRIELE	X	
MONTAGNA WALTER	X	
CRISPU GABRIELLA		X
ROTELLINI GABRIELE	X	
LUZZETTI STEFANO	X	
MOROSI MARIO ANGELO	X	
DEIANA BARBARA		X
PAOLINI GIANLUIGI		X
DI VITA ALESSANDRO		X
MARTORELLA FAUSTO	X	
GERI LUCIANO	X	
BALDETTI STEFANO	X	
MARTORELLA GIOVAN BATTISTA		X
Totale:	12	5

Sono presenti gli assessori esterni:
RIDI CARLO ALBERTO

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MONTAGNA WALTER assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Segretario Generale/ Direttore generale illustra il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di C.C. n° 33 del 08.05.2006 avente ad oggetto: approvazione “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”;

Preso atto che, ai sensi del Regolamento su citato:

- in sede di formazione del *bilancio di previsione*, per ciascun Settore e/o Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.
- le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall’art. 6, vengono esaminate dai Servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito.
- i singoli Servizi, inviano entro il termine di 30 giorni dalla data di cui all’art. 6, comma 2, le richieste pervenute al Direttore Generale per la formulazione di una proposta di piano annuale dei contributi. Il Direttore Generale trasmette nei successivi 15 giorni la proposta alla Giunta Comunale.
- la Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi sulla base delle tipologie previste dal precedente art. 5 e delle risorse disponibili, con la indicazione degli elementi contabili di bilancio e del piano esecutivo di gestione.
- le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il *31 ottobre* dell’anno precedente;

Preso atto, altresì delle effettive difficoltà riscontrate, per le “*persone ed enti pubblici e privati*” e per il *Comune*, di programmare e predisporre, entro i termini perentori, stabiliti nel Regolamento sia le domande di contributo, sia gli stanziamenti necessari per far fronte alle esigenze a sostegno dei richiedenti, anche in considerazione del termine, per l’approvazione della *deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali*, che ogni anno viene differito, da parte degli organi competenti;

Richiamata altresì la deliberazione di C.C. n. 13 del 29/04/2011;

Visto il comma 16-quater dell’art. 29 del Decreto legge 29/12/2011 n. 216 aggiunto dalla legge di conversione 24/02/2012 n. 14 con il quale, anche quest’anno, “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali, è differito al 30 giugno 2012;

Valutata alla luce delle considerazioni su esposte, e al fine di fornire maggiore certezza all’azione amministrativa, l’opportunità di modificare il comma 2 dell’art. 6 - Domanda di ammissione ai benefici – del vigente “*Regolamento per la Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere*”, nella parte in cui viene indicato che “le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il *31 ottobre* dell’anno precedente”;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, di dover stabilire che, le “*domande*” dovranno essere presentate entro la data determinata annualmente dalla giunta comunale e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo

Visto il testo del nuovo regolamento, predisposto dagli uffici competenti, riportante la modifica dell' art. 6 – Domanda di ammissione ai benefici – che di seguito si riporta, e ritenuto di doverlo approvare:

nuovo testo

- art. 6 – Domanda di ammissione ai benefici

comma 2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro la data determinata annualmente dalla giunta comunale e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo.

Visti i pareri dei Responsabili del Servizio competenti, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL

Con n° 9 voti favorevoli n° 2 astenuti (Martorella F. e Geri) e n. 1 contrario (Baldetti) espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni indicate in premessa

1. **Di approvare** il “*Regolamento per la Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere*”, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrale e sostanziale.
2. **Di prendere atto** che al Regolamento di cui al *punto 1* sono state apportate esclusivamente modifiche al comma 2 dell'art. 6 e specificata la procedura per la sua entrata in vigore.
3. **Di dare atto** che il presente regolamento è soggetto alla duplice pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, in conformità a quanto previsto dall'art. 75 comma 3 del vigente Statuto Comunale.

Successivamente, con separata votazione che dà il seguente risultato: n° 9 voti favorevoli n° 2 astenuti (Martorella F. e Geri) e n. 1 contrario (Baldetti) espressi nelle forme di legge, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 34 Del 21/06/2012

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 19/06/2012 L'ISTRUTTORE DIRETTIVO F.TO RIDI GIANCARLO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
	Data

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 21/06/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MONTAGNA WALTER

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **04/07/2012** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì 04/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data 04/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Comune di Capoliveri

Provincia di Livorno

Allegato a delibera di C.C. n°34 del 21.06.2012.

ANNO 2012

Regolamento

***CONCESSIONE di SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ed AUSILI FINANZIARI
e per l'ATTRIBUZIONE di
VANTAGGI ECONOMICI
di qualunque genere***

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Natura degli interventi
- Art. 3 Iniziative e/o attività assimilabili a benefici
- Art. 4 Destinatari dei benefici
- Art. 5 Aree di intervento
- Art. 6 Domanda di ammissione ai benefici
- Art. 7 Piano dei contributi
- Art. 8 Criteri di valutazione
- Art. 9 Misura dei contributi
- Art. 10 Erogazione dei contributi
- Art. 11 Rendiconto
- Art. 12 Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento
- Art. 13 Contributi straordinari
- Art. 14 Utilizzo dei locali comunali
- Art. 15 Concessione patrocinio
- Art. 16 Istituzione albo
- Art. 17 Struttura dell'albo
- Art. 18 RegISTRAZIONI
- Art. 19 Gestione ed accertamento
- Art. 20 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
- sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
- sussidi finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
- vantaggi economici, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 3 Iniziativa e/o attività assimilabili a benefici

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.

2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del Comune di Capoliveri;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine del comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del comune;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

Art. 4 Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa,

nonché i singoli privati.

2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono:

- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
- b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.

3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e segg. del presente Regolamento.

Art. 5 **Aree di intervento**

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
- i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
- l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

Art. 6 **Domanda di ammissione ai benefici**

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco, corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
- d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro la data determinata annualmente dalla Giunta Comunale e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo.

3. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.

4. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

5. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

7. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

8. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 7

Piano dei contributi

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, per ciascun Settore e/o Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.

2. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 6, vengono esaminate dai Servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito.

3. I singoli Servizi, inviano entro il termine di 30 giorni dalla data di cui all'art. 6, comma 2, le richieste pervenute al Direttore Generale per la formulazione di una proposta di piano annuale dei contributi. Il Direttore Generale trasmette nei successivi 15 giorni la proposta alla Giunta Comunale.

4. La Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi sulla base delle tipologie previste dal precedente art. 5 e delle risorse disponibili, con la indicazione degli elementi contabili di bilancio e del piano esecutivo di gestione.

Art. 8

Criteri di valutazione

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
- b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
- c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
- d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;

2. Gli elementi di cui al presente articolo debbono risultare nel piano dei contributi di cui al precedente art. 7.

Art. 9

Misura dei contributi

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 50% della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile.

Art. 10

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal dirigente del Servizio competente sulla base:

- a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
- b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.

2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.

3. Il dirigente del Servizio, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo approvato con il piano. In casi eccezionali, per

comprovate esigenze la G.C. può autorizzare il dirigente ad erogare un acconto fino all' 80% del contributo.

Art. 11 **Rendiconto**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. a), entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.

2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.

3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 12 **Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
- b) ai contributi di natura assistenziale;
- c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o partecipante, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.
- d) ai soggetti (persone fisiche e giuridiche), con i quali l' A.C. abbia stipulato apposite convenzioni.

Art. 13 **Contributi straordinari**

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 7, potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.

2. Ad ogni attività o iniziativa che rivesta i caratteri della straordinarietà rispetto ai criteri sopra indicati non possono comunque essere destinati contributi per un importo superiore al 50%, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di bene e servizi comunali.

3. L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 30% del totale stanziato per i contributi ordinari quale risulta dal piano dei contributi di cui al precedente art. 7.

4. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande, oltre che degli elementi indicati dall'art. 6, con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa attività o iniziativa.

5. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale la quale informerà in merito il Consiglio Comunale con periodicità semestrale.

Art. 14 **Utilizzo dei locali comunali**

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione

Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.

2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Art. 15 Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Capoliveri".

2. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.

3. Le richieste dei patrocini, istituite dai competenti Settori o Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco.

4. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

5. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 6, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istituita e proposta dai Settori e/o Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

Art. 16 Istituzione albo

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Art. 17 Struttura dell'albo

1. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi dell'atto di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 18 Registrazioni

1. Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 19

Gestione e aggiornamento

1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonchè per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, e dal presente regolamento.

2. Il funzionario di cui al comma 1 provvede all'informatizzazione dell'albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è soggetto alla procedura prevista dall' Art. 75 dello Statuto Comunale.